CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI SIRACUSA

MODALITA' DI SVOLGIMENTO PRATICA FORENSE

(ART. 41 LEGGE 31.12.2012 N.247 commi 6, 8 e 10)

Si avvisano i Sigg.ri Avvocati che:

- 1. Ai sensi dell'art. 41 comma 6 lett. a) il tirocinio professionale può essere svolto presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'Albo non inferiore a cinque anni;
- 2. Ai sensi dell'art. 41 comma 8 il tirocinio professionale può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente Consiglio dell'Ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa;
- 3. Ai sensi dell'art. 41 comma 10 l'Avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1 (Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche) e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente Consiglio dell'Ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione dello studio.

Si invitano, pertanto i Sigg.ri Avvocati ad attenersi a quanto sopra riportato.

Siracusa, 19.1.2015

Il Consigliere Segretario Avv. Luca Brandino

Il Presidente Avv. Giuseppe Alvise Troja